



**COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO**  
Provincia di CAMPOBASSO

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

<b>OGGETTO:</b> IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)- Approvazione aliquote e tariffe per l'anno 2014- Determinazione numero di rate e scadenza pagamento.	Delibera <b>Nr.5</b>  <hr/> COPIA
---	---

L'anno duemilaQUATTORDICI il giorno DUE del mese di SETTEMBRE alle ore 19,40 nella Sala Consiliare Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal Vigente Ordinamento delle Autonomie Locali, alla PRIMA convocazione STRAORDINARIA, che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
ALFONSO Antonio	X	
AMORUSO Michele		X
CINELLI Domenico	X	
OTO Domenico Antonio		X
MASTROMONACO Piero Luigi	X	
PEDRAZZI Stefania	X	
POMPEO Angela		X
MASCITELLI Pietro	X	
COLASURDO Michele	X	
ROMANO Adriano	X	
TOTALI	7	3

**CONSTATATO** il raggiungimento del numero legale il Presidente Signor **ALFONSO Antonio**, nella Sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta;

Partecipa, altresì, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzante (articolo 97 del D.Legis. 267/2000) il Segretario Comunale, **Dott. Vincenzo MUSACCHIO**.

**LA SEDUTA è PUBBLICA**

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione inerente l' **Imposta Unica Comunale – Approvazione aliquote e tariffe per l'anno 2014 – Determinazione numero di rate e scadenze di pagamento**, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa, ai sensi dell'articolo 49 del T.U. 267/2000, espresso dal Responsabile dell'Ufficio Amministrativo;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49 del T.U. 267/2000, espresso dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239, del D. Lgs. 267/2000 e s. m. e i., che si allega al presente atto;

SENTITA l' illustrazione fatta dal Sindaco ALFONSO Antonio, relativamente all'argomento posto all'ordine del giorno;

**PROCEDUTOSI** a votazione palese, resa per alzata di mano, con 6 voti favorevoli, uno astenuto (COLASURDO) su sette consiglieri presenti e votanti

**DELIBERA**

1.DI stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2014:

**Imposta municipale propria (IMU)**

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille detrazione €. 200,00
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	7,60 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	7,60 per mille riservato esclusivamente allo Stato

2.DI confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2014, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di €. 200,00;

**Tributo sui servizi indivisibili (TASI)**

Le tariffe TASI per l'anno 2014 sono così determinate:

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011( ad eccezione degli immobili censiti al catasto Cat. A/1, A/8 ed A/9)	2,5 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati (compreso cat. D e aree fabbricabili)	1 per mille
Immobili censiti al catasto Cat. A/1, A/8 ed A/9 solamente se adibiti ad abitazione principale	1 per mille

**OGGETTO: Imposta Unica Comunale – Approvazione aliquote e tariffe per l'anno 2014 – Determinazione numero di rate e scadenze di pagamento.**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

***RICHIAMATO** l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;*

***RICHIAMATO** in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

***VISTO** il Decreto del Ministero dell'interno del 18 luglio 2014, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014 è differito al 30 settembre 2014;*

***VISTO** l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;*

***CONSIDERATO** che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;*

***RITENUTO** pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2014 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;*

***CONSIDERATO** che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'Imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2014 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede:*

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all'abitazione principale, tra cui in particolare la previsione del comodato d'uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in linea retta;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228, tenuti a garantire la restituzione allo Stato a seguito di

accantonamento del maggior gettito IMU in base a quanto previsto dall'art. 13, comma 17 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011;

**CONSIDERATO** quindi che, nel 2014, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune potrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base di parametri analoghi a quelli adottati nel 2013, confermando sia le aliquote che le detrazioni per gli immobili adibiti a prima abitazione e per cui non è stata abolita l'IMU ovvero gli immobili censiti al catasto alle Cat. A/1, A/8 e A/9;

**CONSIDERATO** tuttavia che, nella determinazione delle aliquote IMU 2014 si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

**RITENUTO**, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta unica comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2014, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

**CONSIDERATO CHE**, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l'art. 1, comma 669 L. 147/2013 prevede che il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;

**CONSIDERATO CHE** l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

**CONSIDERATO CHE**, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

**CONSIDERATO CHE**, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

**CONSIDERATO CHE**, l'art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

**CONSIDERATO CHE**, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

**CONSIDERATO CHE**, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento:

- a) alla disciplina delle riduzioni;
- b) all'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

**RITENUTO** di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	€ 33.000,00
Cura del verde pubblico	€ 300,00
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)	€ 9.000,00
Sgombero neve	€ 6.000,00
Servizi di polizia locale	€ 3000,00
Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio	€ 5.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 56.300,00</b>

**CONSIDERATO CHE**, l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

**RITENUTO**, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2014, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

**CONSIDERATO CHE**, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641-666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

**CONSIDERATO CHE**, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la possibilità (commi 651-652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
  - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;

b) in alternativa, del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti., determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

**CONSIDERATO CHE**, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune determina la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

**CONSIDERATO CHE**, l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale;

**CONSIDERATO CHE**, poiché le modifiche normative introdotte dalla Legge di stabilità 2014 non comportano una sostanziale modifica della disciplina della TARES introdotta nel 2013, il Comune ritiene opportuno determinare le tariffe applicabili per la TARI 2014 sulla base del Piano finanziario approvato con il precedente atto consiliare, con i criteri già applicati nell'anno 2013 e che garantiscono la copertura del costo integrale del servizio;

**CONSIDERATO** infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI e della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI, ovvero il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

**RITENUTO OPPORTUNO stabilire le seguenti scadenze di pagamento:**

IMU	Acconto/pagamento unico	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto/pagamento unico	16 ottobre
	Saldo	16 dicembre
TARI	Acconto: due rate uguale importo Pagamento unico: 30/11/2014	30/11/2014
	Saldo	31/12/2014

**VISTI** i Regolamenti comunali per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, del Tributo sui servi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati dal Consiglio Comunale in data odierna;

**VISTO** il piano finanziario relativo alla TARI adottato dal Consiglio Comunale in data odierna;

### PROPONE

1.DI stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2014:

#### **Imposta municipale propria (IMU)**

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille detrazione € 200,00
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	7,60 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	7,60 per mille riservato esclusivamente allo Stato

2.DI confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2014, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;

#### **Tributo sui servizi indivisibili (TASI)**

Le tariffe TASI per l'anno 2014 sono così determinate:

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 (ad eccezione degli immobili censiti al catasto Cat. A/1, A/8 ed A/9)	2,5 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati (compreso cat. D e aree fabbricabili)	1 per mille
Immobili censiti al catasto Cat. A/1, A/8 ed A/9 solamente se adibiti ad abitazione principale	1 per mille

3.DI stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 10 % dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

4.DI stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2014 con la TASI è pari al 30 per cento.

5. DI stabilire che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 02 (due) rate:

IMU	Acconto/pagamento unico	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto/pagamento unico	16 ottobre
	Saldo	16 dicembre
TARI	Acconto: due rate uguale importo Pagamento unico: 30/11/2014	30/11/2014
	Saldo	31/12/2014

6. DI riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;

7. DI dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;

8. DI dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione mediante la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

*Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49 T.U. 267/2000.*

*Morrone del Sannio, 28 agosto 2014*

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**

**LAPENNA Marilena**

*Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnico Amministrativa, ai sensi dell'articolo 49 T.U. 267/2000.*

*Morrone del Sannio, 28 agosto 2014*

**IL RESPONSABILE Dell'UFFICIO TECNICO AMMINISTRATIVO**

**Dr. OTO Michele**



# COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO

Provincia di Campobasso

VERBALE N. 08 DEL 29.08.2014 DEL REVISORE DEI CONTI  
DEL COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO

PARERE AI SENSI DELL'ART. 239 DEL D.LGS. N. 267/2000

sulla proposta di deliberazione di C.C. avente per oggetto: "IUC - Approvazione aliquote e tariffe per l'anno 2014 - Determinazione numero di rate e scadenze pagamento" e i suoi allegati,

## IL REVISORE DEI CONTI

Visto l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che prevede il rilascio da parte dell'organo di revisione del proprio parere sulle proposte di delibere concernenti l'applicazione dei tributi locali;

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre all'esame del Consiglio avente ad oggetto: "IUC - Approvazione aliquote e tariffe per l'anno 2014 - Determinazione numero di rate e scadenze pagamento",

Tenuto conto:

- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Ragioneria-Tributi ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000;
- del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Esprime

Parere favorevole per quanto di competenza, in ordine alla proposta di deliberazione in argomento.

Morrone del Sannio, li 29.08.2014

Comune di Morrone del Sannio	
Nr. Protocollo	1444
Data	- 1 SET. 2014

Il Revisore  
Dr. Pasquale Pellillo

*Pasquale Pellillo*

3. DI stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 10 % dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

4. DI stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2014 con la TASI è pari al 300 per cento.

5. DI stabilire che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 02 (due) rate:

IMU	Acconto/pagamento unico	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto/pagamento unico	16 ottobre
	Saldo	16 dicembre
TARI	Acconto: due rate uguale importo Pagamento unico: 30/11/2014	30/11/2014
	Saldo	31/12/2014

6. DI riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;

7. DI dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;

8. DI dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione mediante la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

**Con separata votazione, resa per alzata di mano, con 6 voti favorevoli, uno astenuto (COLASURDO) su sette consiglieri presenti e votanti, il presente atto viene reso immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4°, del TUEL 18 agosto 2000, nr. 267**

Letto confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Antonio Alfano

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Vincenzo Musacchio



Il sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo, Visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

-che la presente deliberazione viene affissa, sul sito istituzionale dell'Ente [www.morronedelsannio.eu](http://www.morronedelsannio.eu) e all'Albo Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi, dal giorno **4 SET. 2014** ai sensi e per gli effetti dell' art. 124 T.U. 267/2000.

N° *116* ..... Registro di Pubblicazioni.

Morrone del Sannio, li **4 SET. 2014**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

F.to Michele O...



La presente deliberazione diviene ESECUTIVA, ai sensi della legge, in data ..... Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione così come sopra eseguita.

	Il Presente atto è stato dichiarato IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell'articolo 134 del T.U.E.L. 267/00
--	---

Morrone del Sannio, li **4 SET. 2014**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

F.to Michele O...

La presente è COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE da servire per uso amministrativo

Morrone del Sannio, li

**4 SET. 2014**

IL RESPONSABILE

